MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Legislativo 8 Giugno 2001 n. 231
Art. 7 Comma 5 Statuto F.I.G.C.



Frosinone Calcio s.r.l.



File name Codice Etico v. 1 Pagina 1/13

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D. Lgs. n°. 231/2001

e dell'art. 7 Comma 5 Statuto F.I.G.C.

CODICE ETICO

- Frosinone Calcio S.r.l. -

Redatto da:

Zeta Consulting S.r.l.

Approvato da:

Pres. Maurizio Stirpe

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Codice Etico Vers. 1



File nameCodice Etico v. 1

Pagina 2 / 13

Sommario

C	ODICE	ETICO	3
1		messa	
2		oito di applicazione del codice	
3.		cipi e norme di riferimento	
0	3.1.	Doveri e obblighi generali	
	3.2.	Onestà e correttezza	
	3.3.	Doveri dei collaboratori	
	3.4.	Prevenzione dei conflitti d'interesse	
	3.5.	Lealtà sportiva	7
	3.6.	Imparzialità e pari opportunità	
	3.7.	Centralità e tutela della persona	8
	3.8.	Sicurezza legale e sportiva	8
	3.9.	Trasparenza e completezza dell'informazione	10
	3.10.	Fair play finanziario ed organizzativo	11
	3.11.	Rapporti con l'Autorità Giudiziaria	12
4.	Disp	osizioni sanzionatorie	13



File name Codice Etico v. 1

Pagina 3 / 13

CODICE ETICO

1. PREMESSA

La Società Frosinone Calcio Srl, al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi, predispone il presente Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine societaria, ed i cui principi costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro dell'impresa.

Il codice Etico ed il Modello sono due strumenti complementari e integrati.

Il Codice Etico viene adottato con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale.

Il Frosinone Calcio Srl promuove un ambiente di lavoro fondato sul rispetto, la lealtà e la correttezza, responsabilizzando in tal senso gli stakeholders, vale a dire quelle categorie di soggetti, individui, gruppi o istituzioni, la cui collaborazione è ritenuta indispensabile per il raggiungimento dei propri obiettivi sociali.

In virtù dello stretto legame che tale codice assume con le norme disciplinate dal Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (da ora in poi C.G.S.), la violazione dei principi e dei valori enunciati nel presente Codice Etico è ragione sufficiente per l'interruzione di qualsivoglia rapporto con il trasgressore.

All'Organismo di Vigilanza, istituito parallelamente all'adozione del Modello Organizzativo, sono assegnate le funzioni di garante del Codice Etico. Il Codice Etico è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali il Frosinone Calcio Srl intrattiene relazioni.

Tutte le attività della Società devono, quindi, essere conformi ai principi espressi in questo Codice Etico.



File name Codice Etico v. 1 Pagina 4 / 13

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE

Il presente Codice Etico, i principi e le disposizioni in esso riportate sono vincolanti per l'Organo Amministrativo, i dipendenti e tutti coloro che operano internamente o esternamente sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo.

Il riferimento è per i Soci, l'Amministratore, i Sindaci, i calciatori professionisti, il personale tecnico tesserato, i dipendenti in generale ed i collaboratori, anche occasionali, e procuratori inclusi, che nel seguito sono collettivamente definiti "destinatari".

Rientrano tra i destinatari anche i partners legati da relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali di lungo periodo con il Frosinone Calcio, i quali sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

La Società si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività o mezzi di comunicazione; allo stesso tempo stabilisce canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possono rivolgere le proprie segnalazioni.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, la Società provvederà alla identificazione di un Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvederà anche a:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- segnalare eventuali violazioni del Codice;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice;
- proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.

La Società provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà all'Organo Amministrativo la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari.

Frosingne Calcio Srl	
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1



File name Codice Etico v. 1 Pagina 5 / 13

3. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO

Tutte le persone del Frosinone Calcio, qualificate come Destinatari, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi ed ai contenuti del Codice Etico nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale e vincolante della qualità delle prestazioni di lavoro e professionale.

La convinzione o l'idea di agire in vantaggio o nell'interesse del Frosinone Calcio non può in alcun modo giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con i principi ed i contenuti del Codice Etico.

La Società, nello svolgimento della propria attività, rispetta interamente le leggi regionali, nazionali, comunitarie e in materia sportiva, esprimendo il pieno dissenso nei confronti di qualunque rapporto lavorativo con coloro che non siano allineati su tale principio, ritenuto cardine imprescindibile.

A rafforzamento di quanto descritto, Il Frosinone Calcio Srl richiama quanto definito dal C.G.S., al Titolo I bis, art. 4 - Responsabilità delle società, secondo cui:

- 1. "Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
- 2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5.
- 3. Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
- 4. Le società sono responsabili dell'ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. [...]
- 5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all'illecito o lo abbia ignorato.
- 6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1."

L'immagine e la reputazione del Frosinone Calcio e delle persone che operano per essa sono valori da tutelare e sviluppare e debbono rappresentare criterio di valutazione delle scelte comportamentali.

3.1. Doveri e obblighi generali

I Destinatari devono tenere comportamenti improntati a lealtà e correttezza, al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, quelli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento sportivo e quanto previsto dal Codice, assicurando le prestazioni richieste.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1

Pagina 6 / 13

Si rimanda al C.G.S., Titolo I bis, Art. 1bis – Doveri e obblighi generali secondo cui:

- 1. "Le società, i dirigenti, gli atleti, [...] e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l'ordinamento federale, sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
 [...]
- 4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, [...], è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell'ambito dell'attività sportiva, con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell'Associazione italiana arbitri (AIA)."

3.2. Onestà e correttezza

I rapporti con gli stakeholder della Società sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività aziendali e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

3.3. Doveri dei collaboratori

Il Frosinone Calcio si attende dai propri collaboratori, nello svolgimento delle proprie mansioni, comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a rinsaldare la fiducia reciproca ed a consolidare l'immagine della Società.

Si richiede, pertanto, ai collaboratori:

- di operare con probità ed integrità nei rapporti intercorrenti fra loro, con la Società, con gli azionisti della stessa, con le società concorrenti, con i clienti e, in genere, con i terzi, siano essi Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati;
- di osservare le disposizioni legali proprie di ciascuno degli ordinamenti in cui opera la Società; di evitare conflitti di interesse con la Società e, comunque, comportamenti determinanti pubblicità negativa per la stessa

3.4. Prevenzione dei conflitti d'interesse

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che li pongano in conflitto di interessi con quelli del Frosinone Calcio o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali. Gli elementi rivelatori di un conflitto di interessi sono:

- la titolarità o la rappresentanza di più interessi in capo al medesimo destinatario;
- il conflitto fra tali interessi;
- la riferibilità di tali interessi alla medesima attività.

I Destinatari che si trovano in una situazione di conflitto d'interessi, attuale o potenziale, devono segnalarlo al proprio diretto responsabile e/o all'O.d.V..

La Società opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi delle Società stesse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

 la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1

Pagina 7 / 13

- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opera, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

3.5. Lealtà sportiva

Il Frosinone calcio Srl e tutti i Destinatari si impegnano ad assicurare, nello svolgimento delle attività agonistiche e di quelle ad esse preparatorie ed organizzative, la rigorosa osservanza dei valori olimpici. Tali valori olimpici si rifanno ai concetti di amicizia, di rispetto dell'altro e di correttezza sportiva e comprendono la lotta contro ogni forma di violazione o svuotamento delle regole, contro il doping, contro la violenza fisica e verbale, contro le varie forme di discriminazione razziale, sessuale, politica, religiosa, ecc., contro lo sfruttamento e contro la corruzione.

Tutti coloro che operano per il Frosinone Calcio devono astenersi dal porre in essere iniziative e comportamenti con altri tesserati ed operatori del settore calcistico o sportivo in violazione delle regole vigenti ovvero in contrasto con i principi del Fair Play.

In particolare è fatto divieto di sottoscrivere accordi e corrispondere compensi per la compravendita dei calciatori in contrasto con le normative in vigore. I Destinatari debbono astenersi dallo svolgere qualsivoglia attività inerente al tesseramento ed alla cessione delle prestazioni sportive di calciatori, allenatori o tecnici se non nell'esclusivo interesse del Frosinone calcio e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, giuridiche e sportive.

E' fatto divieto di intrattenere relazioni con tesserati, mediatori o agenti di calciatori al fine di concludere accordi o contratti vietati dalle normative vigenti.

E' fatto divieto di intrattenere rapporti con tesserati inibiti o squalificati ovvero con soggetti che siano stati radiati o squalificati a vita a fine di concludere qualsivoglia tipo di accordo o contratto.

E' altresì vietato promettere, corrispondere o ricevere compensi, premi, indennità o regalie non giustificati o in contrasto con le disposizioni normative vigenti, giuridiche e sportive.

Tutti coloro che operano per il Frosinone Calcio (calciatori, tesserati, allenatori, dirigenti, medici, amministratori) devono rispettare scrupolosamente le norme dettate in materia di lotta al doping, di salvaguardia della salute fisica e mentale del calciatore, nonché del corretto e leale svolgimento delle competizioni sportive.

E' inoltre considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare le caratteristiche ambientali l'essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto, nel corso delle prestazioni lavorative e nei luoghi di lavoro.

E' fatto obbligo altresì di portare a conoscenza dell'organo dirigente eventuali situazioni conosciute che possano rappresentare violazione delle regole nella lotta al doping o nell'abuso di sostanze alcoliche, stupefacenti o analogo effetto.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1 Pagina 8 / 13

Tutti coloro che operano per il Frosinone Calcio devono astenersi dall'effettuare o anche soltanto agevolare, direttamente o per interposta persona, scommesse che abbiano ad oggetto i risultati relativi a competizioni ufficiali alle quali la Società prende parte e comunque organizzate dalla F.I.G.C., dalla U.E.F.A. ovvero dalla F.I.F.A..

3.6. Imparzialità e pari opportunità

La Società si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

Si rimanda, in tal caso, all'art. 11, Titolo I bis, C.G.S. - Responsabilità per comportamenti discriminatori secondo cui:

- 1. "Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
- 4. Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all'art. 1 bis, comma 5 o tesserato".

3.7. Centralità e tutela della persona

La Società promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona.

In linea con il Codice Etico della Lega Nazionale Professionisti Serie B: "La selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo del personale dipendente e non (collaboratori, professionisti, ecc.) sono effettuate senza discriminazione alcuna, secondo criteri di merito, di competenza e di professionalità. Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. I dati così raccolti saranno conservati e gestiti secondo la normativa e le procedure previste in materia di privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)".

La Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri nel costante rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

3.8. Sicurezza legale e sportiva

La Società opera nel rigoroso rispetto della legislazione nazionale ed europea e, a tal fine, vigila costantemente su tutti i settori, le funzioni e su tutti i soggetti dell'organizzazione.

Il Frosinone Calcio e tutti i Destinatari vigilano affinché nessun soggetto, interno alla Società o anche esterno ma con essa avente rapporti, partecipi a scommesse sportive anche se veicolate da concessionari ufficiali legalmente riconosciuti, che abbiano ad oggetto eventi calcistici in cui partecipino squadre

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1 Pagina 9 / 13

italiane. E', in particolare, tassativamente vietata la partecipazione a scommesse sportive o concorsi a premi, anche se veicolati attraverso concessionari ufficiali che operino in legalità, al Direttore sportivo, ai Tecnici, agli Atleti e ad ogni altro tesserato a prescindere dalle funzioni da questi svolte all'interno dell'organizzazione.

Il Frosinone Calcio, consapevole che la semplice appartenenza all'ordinamento sportivo impone l'assoluto divieto di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche extracalcistici, pretende che i Destinatari di tale Codice seguano precisi canoni di integrità, onestà e moralità.

Forte è il rimando ai punti 1, 2, 5 e 6 del Titolo I bis, Art. 6 C.G.S. - Divieto di scommesse e obbligo di denuncia, secondo cui:

- "[...], ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
- 2. [...], ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.

[...]

- 5. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
- 6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00."

Nell'ipotesi in cui qualcuno dei Destinatari riesca, nonostante tutto, ad eludere la fitta rete di controlli posta in essere dalla Società, effettuando delle scommesse in violazione del relativo divieto, la Società si impegna a denunciare immediatamente tali fatti alle Autorità competenti e a diffondere tale cultura di denuncia verso coloro che pure ne venissero a conoscenza.

In questo caso il rimando è all'art. 7, Titolo I bis, C.G.S. – *Illecito sportivo e obbligo di denunzia*, secondo cui:

 "Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1 Pagina 10 / 13

2. Le società e i soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.

[...]

7. I soggetti di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della F.I.G.C.".

La Società osserva le politiche per la sicurezza degli eventi sportivi, perseguite dal CONI, dalla FIFA, dalla UEFA e dall'Ordinamento giuridico generale, destinando a tale scopo personale e risorse adeguati. In particolare, il Frosinone Calcio si impegna a destinare risorse e personale adeguatamente formato (servizio steward) per la politica di sicurezza negli stadi ma anche nelle aree limitrofe sensibili, in occasione degli eventi sportivi organizzati dalla Società, adottando scrupolosamente le misure di sicurezza generali previste dall'Osservatorio per la sicurezza delle manifestazioni sportive nonché tutte quelle misure speciali ed occasionali predisposte dalle Autorità di Governo in occasioni da queste ritenute particolarmente a rischio.

Sempre allo scopo di assicurare alti livelli di sicurezza durante le manifestazioni sportive, il Frosinone Calcio, i suoi Dirigenti, dipendenti e collaboratori si impegnano ad astenersi dal tenere condotte o dal rilasciare dichiarazioni pubbliche che possano fomentare o sollecitare quella violenta conflittualità incompatibile con una sana competizione sportiva e che possano, anche solo potenzialmente, creare tensioni tra i tifosi ed i sostenitori delle squadre gareggianti in grado di portare a fenomeni di violenza dentro e fuori gli stadi.

Qui il riferimento è al punto 7 dell'art. 12, Titolo I bis, C.G.S. – Prevenzione di fatti violenti per cui:

7. "I dirigenti e i tesserati delle società, nonché i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che, pubblicamente, anche con il mezzo televisivo, radiofonico o nel corso di esternazioni comunque rese agli organi di stampa, mantengano comportamenti o rilascino dichiarazioni, direttamente o indirettamente, idonei a costituire incitamento alla violenza, ovvero a costituirne apologia, sono puniti, secondo le categorie di appartenenza, con le sanzioni di cui alle lettere c) e g) dell'art. 19, comma 1, anche cumulativamente applicate".

3.9. Trasparenza e completezza dell'informazione

La Società si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, mediante le funzioni all'uopo demandate.

Il Frosinone Calcio Srl, consapevole dell'importanza sociale e culturale dello sport del calcio all'interno della realtà territoriale in cui opera, si impegna ad adottare, nei confronti dei tifosi sostenitori della squadra, una serie di comportamenti, quali:

 Assoluta trasparenza sia nella comunicazione al pubblico dei dati relativi alla vita sportiva, tecnica ed economica della società sia nella immediata denuncia di ogni tentativo di illecito, da chiunque proveniente;

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1

Pagina 11 / 13

- Apertura amichevole e calorosa nei confronti delle famiglie e delle varie realtà locali, quali le Istituzioni scolastiche, le associazioni giovanili, ecc.;
- Apertura amichevole, ancora, nei confronti dei media, in virtù dell'importante funzione di informazione da essi svolta.

Il Frosinone Calcio prende le distanze dal mondo politico, locale e non. Pertanto non finanzia partiti, loro rappresentanti o candidati né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica; si astiene, inoltre, dal fare qualsiasi pressione, diretta o indiretta, su esponenti politici.

3.10. Fair play finanziario ed organizzativo

La Società adotta tutte quelle misure finalizzate ad una gestione corretta delle proprie risorse finanziarie, in modo da assicurare la piena operatività della Società per tutto l'arco di permanenza nel suo livello agonistico di competenza.

A tal fine, il Frosinone Calcio si impegna ad astenersi dal concludere operazioni economiche al di fuori della propria portata e tali da alterare la propria autonoma capacità di equilibrio finanziario.

In questo caso il rimando è all'art. 8, Titolo I bis, C.G.S. – *Violazioni in materia gestionale ed economica* dove si chiarisce che:

- 1. "Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.
- Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.
 [...]
- 3. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1".

La selezione dei fornitori è basata su una valutazione obiettiva della qualità dei beni da essi offerti, del prezzo, del servizio e delle garanzie ma anche sull'aderenza degli stessi ai principi espressi nel presente Codice Etico.

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La Società inoltre, nel dare attuazione alle disposizioni della FIGC, ha inserito nei propri organici tutte le figure previste dalle fonti regolamentari vigenti, tra cui il personale medico specializzato, i responsabili dell'impiantistica e della sicurezza sul lavoro e negli stadi, tra i quali spicca la figura del Responsabile della

Modello di Organizzazione Gestione e Controllo	Codice Etico Vers. 1
Frosinone Calcio Srl	



File name Codice Etico v. 1 Pagina 12 / 13

Sicurezza, e le diverse figure dirigenziali, limitando il più possibile il cumulo di cariche in capo agli stessi soggetti, assicurando così la massima funzionalità ed efficienza di ogni funzione.

3.11. Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

La Società garantisce ed assicura in modo diffuso e capillare la corretta amministrazione della giustizia, tra l'altro, nell'ambito delle dichiarazioni rese all'Autorità Giudiziarie e comunque, in generale, nell'ambito della gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

In particolare, la Società, nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria si impegna:

- a fornire indicazioni e principi di comportamento cui i dipendenti, i dirigenti e gli organi sociali devono attenersi qualora siano convocati dinanzi all'Autorità Giudiziaria;
- a indicare all'O.d.V. e ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte i principi cui devono ispirarsi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.



File name Codice Etico v. 1 Pagina 13 / 13

4. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni contrattuali con la Società.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivante. A questo si aggiungono le specifiche disposizioni imposte dal Codice di Giustizia Sportiva.

La Società si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dall'Organo Amministrativo del Frosinone Calcio nella persona del Presidente e Amministratore Unico Maurizio Stirpe.

Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dallo stesso e diffusa tempestivamente ai destinatari.